

**ON. CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI
GROSSETO**

Esposto

Io sottoscritto, **Sig. Bruno Falzea**, cod. fisc.: FLZBRN56B08H224A, nato a Reggio Calabria il 8 febbraio 1956 e residente in Grosseto, Via W. A. Mozart n. 23, con il presente atto segnalo,

gli Avvocati:

• **Alessandro Oneto**, nato a Palermo, il 10 dicembre 1969, del foro di Grosseto, con studio in Via Ginori n. 26, Grosseto;

• **Marco Carollo**, nato a Palermo il 29 novembre 1969, del foro di Grosseto, con studio in Via Ginori n. 26, Grosseto

per aver violato numerose norme del Codice deontologico, in particolare per aver contravvenuto i doveri di lealtà, correttezza, diligenza, fiducia ed aver espletato i mandati da me conferiti in palese conflitto di interessi, inadempiendo ai medesimi per quanto dirò in appresso.

Gli avvocati Alessandro Oneto e Marco Carollo sono stati da me incaricati per seguire le seguenti iniziative, preciso sin d'ora che su alcune non mi hanno addirittura neppure più informato sull'esito:

- Causa civile R.G. n° 1448/94 allora pendente presso il Tribunale di Grosseto;
- Causa civile R.G. n° 981/04 allora pendente presso il G.d.P. di Grosseto;
- Causa civile R.G. n° 2249/06 allora pendente presso la I^a Sez. Civ. della Corte di Appello di Firenze;
- Procedimento penale R.G. n° 04/3636 allora pendente presso la Procura della Repubblica di Grosseto;
- Procedimento penale R.N.R. n° 2842/02 e n° 3372/03 G.I.P. allora pendente presso il Tribunale di Grosseto;
- Procedimento penale R.G. n° 07/3085 e n° 07/2626 R G.I.P. allora pendente presso il Tribunale di Grosseto.

È necessario a questo punto fare una premessa. Negli ultimi venti anni, sono stato costretto ad intraprendere numerosi procedimenti aventi ad oggetto l'acquisto di un alloggio popolare realizzato con programma di edilizia agevolata-convenzionata, contro la Biemme Costruzioni S.n.c. di Bardi & Milani, società costruttrice di detto alloggio, la subentrata Curatela fallimentare ed il Comune di Grosseto.

Deluso dai precedenti avvocati, dunque, dal 2003 decidevo di affidarmi allo studio legale Oneto-Carollo.

In realtà, l'Avv. Oneto lo avevo conosciuto anni prima, e, durante un incontro casuale in Tribunale, si era "messo a disposizione" per eventuali azioni giudiziarie e stragiudiziali da proseguire e/o intraprendere. Nella circostanza suddetta avevo informato l'Avv. Oneto della delicatezza dell'oggetto delle mie controversie e della situazione nel suo complesso.

Ad ogni buon conto inizialmente il mandato era seguito quasi esclusivamente dall'Avv. Oneto che però mi aveva presentato l'Avv. Carollo, suo collega di studio, che presenziava sempre ai nostri incontri e talvolta lo sostituiva nelle incombenze riguardanti il mio mandato.

Sta di fatto che dal 2004, l'avv. Oneto cominciava formalmente a disimpegnarsi (ma in realtà seguiva le mie pratiche concordando con l'Avv. Carollo qualsiasi attività), per asseriti **sopraggiunti motivi d'"incompatibilità"** dovuti alla sua **nomina di avvocato della curatela fallimentare** riguardante un'altro fabbricato realizzato sulla Via Grieg dalla stessa **Biemme Costruzioni** (si ricorda che i mandati conferiti agli Avv.ti Oneto e Carollo avevano proprio ad oggetto contenziosi contro la Biemme Costruzioni).

In realtà, il disimpegno era soltanto nei rapporti esterni in quanto l'Oneto continuava di fatto a seguire i miei mandati, pur essendo ormai, a tutti gli effetti, in pieno conflitto di interessi in seguito alla predetta nomina.

Pertanto Oneto, mio avvocato, **di fatto diventava il difensore anche della mia controparte**, in quanto prestava la sua consulenza **in collaborazione con lo stesso curatore fallimentare Daniele Moretti, con l'altro avv. della curatela Claudio Marconi, i quali, autorizzati dal giudice delegato Daniela Gaetano, facevano naturalmente gli interessi della procedura fallimentare ponendo in essere attività miranti ad accrescere l'attivo fallimentare con l'alloggio del Sig. Nilo Bonfante, promissario acquirente, che la curatela aveva precedentemente venduto all'asta.**

Pertanto, da un lato l'avv. Oneto faceva gli interessi del fallimento, dall'altro continuava ad occuparsi della mia vicenda concordando la strategia con Carollo che risultava il mio difensore "firmatario", in totale e assoluto conflitto di interessi.

Cominciavo a questo punto ad avere dubbi sull'operato dell'avv. Oneto, e di conseguenza dell'avv. Carollo, proprio a seguito della sua nomina ad avvocato della curatela fallimentare, pertanto prendevo informazioni così **venivo casualmente a sapere che lo stesso era cognato del giudice Salvatore Giardina.**

Questa notizia mi procurava tantissimo allarme e preoccupazione, in quanto lo stesso Giardina, sin dall'anno 1997, in qualità di G.I.P. si era "occupato" dei procedimenti penali da me promossi nei confronti della Biemme Costruzioni. Di tanto l'Avv. Oneto non mi aveva mai informato.

Una volta saputo del rapporto di parentela con il giudice Giardina, fissavo un appuntamento per chiedere all'avv. Oneto spiegazioni in merito, usando tanta delicatezza e riservatezza nel fissare un appuntamento esclusivamente con lui (dal momento che in diverse occasioni agli appuntamenti, erano presenti entrambi gli avvocati).

Nell'occasione Oneto tentava di rassicurarmi ma, di fatto, continuava a mantenere il mandato da me conferitogli, nonostante sostanzialmente facesse gli interessi delle controparti.

Infatti, altre informazioni taciute al sottoscritto sono il rapporto di fidanzamento prima e di coniugio poi tra il medesimo avv. Oneto e l'avv. Emanuela Nucciarelli, avvenuti tra il 2004 ed il 2005: nessuno dei due avvocati, Oneto e Carollo, ha sentito il dovere di avvisarmi, **dal momento che la Nucciarelli collabora nello studio dell'avv. Umberto Gulina (avvocato del Comune di Grosseto sin dal 1998, altra controparte del sottoscritto).**

Tali notizie (che la moglie dell'avv. Alessandro Oneto si chiami Emanuela Nucciarelli e che la stessa svolgesse la sua professione nello studio dell'avv. Umberto Gulina) le apprendevo casualmente, dopo aver scoperto, il 17.03.08 in Procura, l'esistenza di una memoria in favore del Comune di Grosseto a firma del summenzionato Gulina.

Nello specifico dell'esistenza di questa memoria (nella quale si riportano affermazioni assolutamente non veritiere, per di più calunniöse ed in odore di falso nei miei confronti) l'esponente è venuto a conoscenza dallo stesso avv. Gulina soltanto il 20 febbraio, mentre si teneva un'udienza! Successivamente, recatomi in Procura per estrarre copia degli atti di causa, con somma costernazione appuravo che la medesima memoria, era stata depositata

addirittura il 5 febbraio e che era evidente che l'avv. Carollo non mi avesse informato anzi, fino al giorno dell'udienza di cui si è detto sopra, ne aveva addirittura "candidamente" negato la sussistenza!

Un altro episodio "sospetto" avveniva nel 2004: lo stesso avv. Carollo un giorno mi riferiva, con tanto apparente entusiasmo, che dopo essere stato in chiesa a S. Francesco, **gli era venuta l'idea di trascrivere l'atto preliminare di compravendita**. E mi spiegava che ciò si rendeva possibile grazie alla sentenza con la quale il giudice Compagnucci aveva riconosciuto l'autenticità delle firme apposte nello stesso atto. In tale occasione mi spiegava inoltre che tale trascrizione serviva a tutelarmi contro terzi. Naturalmente mi rendevo subito favorevole per effettuare la trascrizione, che avveniva in data 12.06.04. Trascorrevano circa sette mesi ed il G.O.A., Gualtiero Gualtieri, presso cui pendeva causa connessa alla precedente, la rimetteva sul ruolo, invitando quello che formalmente era il mio difensore a ritirare il fascicolo di parte provvedendo a depositarlo solo dopo averlo dotato di un indice unico per tutti i documenti prodotti e di quelli che si riteneva opportuno allegare.

L'avv. Carollo si costituiva in giudizio (in sostituzione dell'avv. Andrea De Cesaris, precedente difensore), ma **non dava atto dell'avvenuta trascrizione dell'atto preliminare di compravendita!** Peraltro, lo stesso avvocato, aveva il compito di redigere un nuovo **elenco dei documenti** (in merito a ciò mi ero reso disponibile a coadiuvarlo ma lui non aveva inteso usufruire della mia collaborazione) nel quale **non sono state riportate nessuna delle tante memorie presentate dal precedente avv. Andrea De Cesaris.** Di tanto mi sono accorto solo in un secondo tempo.

Questa circostanza della mancata allegazione della trascrizione si è riverberata negativamente anche nel prosieguo del giudizio in Corte di Appello.

Alcuni mesi dopo la pronuncia della sentenza del G.O.A. Gualtiero Gualtieri, l'avv. Carollo mi riferiva che l'avv. Umberto Gulina, nell'aver incontrato l'avv. Oneto, lo aveva incaricato di dirmi, giacché la sentenza pronunciata dal giudice Gualtieri mi riconosceva proprietario dell'alloggio, **di ritirare l'appello presentato al Consiglio di Stato**, circostanza questa che mi contrariava a tal punto (soprattutto per la singolare "intermediazione") da ritenere opportuno di informare i rappresentanti regionali del CO.NA.F.I., Domenico Cotroneo e Adriano La Rocca oltre che i miei familiari.

Nell'ottobre 2006 la curatela fallimentare notificava atto di citazione in appello; questa "inaspettata" iniziativa mi procurava profondo disappunto in quanto, semmai, l'atto di citazione avrei dovuto presentarlo io (poiché le mie ragioni erano state riconosciute solo parzialmente), ma preferivo evitare per non affrontare e subire un nuovo calvario. Questo stato d'animo lo manifestavo naturalmente al mio difensore, comunicandogli che ero così disilluso (sapendo, tra l'altro, che **alla Corte di Appello di Firenze, si era trasferito, da Grosseto, il giudice Giulio De Simone**), da pensare addirittura di **non costituirmi in giudizio.** L'avv. Carollo, venuto a conoscenza di questa mia volontà, mi **consigliava di costituirmi onde poter replicare alla controparte.** Mi lasciavo convincere ma gli chiedevo di usare tutti gli accorgimenti **per evitare che la causa potesse essere affidata al De Simone.**

L'avv. Carollo mi dava rassicurazioni in tal senso, assicurandomi che poteva evitare l'assegnazione al Giudice De Simone e pertanto si proseguiva la causa in Corte di Appello ma **neanche nella memoria di costituzione depositata il 30.01.07 si puntualizzava dell'avvenuta trascrizione dell'atto preliminare di compravendita!** La causa veniva assegnata al giudice Aldo Chiari, ma l'avv. Carollo alla prima udienza, che si teneva a Firenze il 21.02.07 (dove eravamo andati assieme con la mia macchina), **non mi faceva**

presenziare poiché asseriva che i giudici della Corte di Appello non gradivano la presenza delle parti in causa, pertanto rimanevo ad aspettare in disparte.

In previsione della successiva udienza fissata per l'08.05.09, venivo a sapere che il giudice Chiari si era trasferito al Tribunale di riesame e che il collegio dei giudici sarebbe stato presieduto proprio dal dott. Giulio De Simone.

Nel frattempo avevo revocato gli incarichi conferiti all'Avv. Carollo e, disperato per la situazione creatasi, dovevo fare molta opera di persuasione sul mio nuovo avvocato Loredana Pinna - alla quale dovevo affiancare, per darle sostegno, altro avvocato di mia fiducia - affinché provvedesse a predisporre istanza di riconsuazione nei confronti del predetto giudice, che veniva depositata il 02.05.09; alla prima udienza utile successiva tenutasi il 22 maggio 2009 il De Simone presiedeva il collegio dei giudici, ma per la mia sola udienza veniva sostituito dal giudice Antonio Chini, venuto apposta da Siena.

Altra grave violazione dei doveri deontologici, è che gli avvocati Oneto e Carollo non provvidero a notificare la sentenza pronunciata dal G.O.A. alla curatela, come da me richiesto, dando un tempo di un anno oltre ai due periodi feriali intercorsi nel frattempo per presentare appello!

Quando dopo l'atto di citazione in appello, chiedevo all'avv. Carollo perché non aveva provveduto a notificare subito la sentenza, il mio difensore rispondeva, tra l'altro, che sarebbe stato per me gravoso, sotto l'aspetto economico, procedere per la notifica (!!!!). Viste le somme corrisposte ai due avvocati per le iniziative seguite, il costo della notifica che ammontava a qualche decina di euro sarebbe stato l'ultima cosa che mi avrebbe preoccupato!

A causa anche della loro negligenza, la mia vicenda si complicava sempre di più, tanto da sentirmi così esasperato da decidere di intraprendere lo sciopero della fame per 15 giorni consecutivi; l'ultimo giorno, 29.05.07, il sindaco Emilio Bonifazi si impegnava e prometteva, alla presenza del Legale del Comune, del Dirigente dell'Ufficio Edilizia Pubblica-PEEP, dott. Giulio Balocchi, del geometra Roberto Valente, dell'avv. Carollo, del Presidente dell'ASSOCQND-CONAFI, Adriano La Rocca, del Vice Presidente dell'ASSOCOND-CONAFI Domenico Cotroneo, e di altre circa 50 persone (tra le quali due preti), ad offrire un tavolo tecnico per discutere e trovare una soluzione alla mia vicenda.

Dopo questo impegno che si era assunto il sindaco Bonifazi, domandavo frequentemente, per circa un mese, all'avv. Carollo se avesse preso appuntamento con il geometra Roberto Valente, incaricato dal dott. Bonifazi per il tavolo tecnico, ma la sua risposta era sempre la stessa e cioè **che non riusciva a rintracciarlo telefonicamente o che andava al Comune e non lo trovava**. Tutto questo invece avveniva perché non vi era nell'avv. Carollo e Oneto la seria intenzione e la volontà di trovare una soluzione dignitosa alla mia vicenda. Tant'è che il 22.06.07 apprendevo dai giornali che il sindaco Bonifazi mediante un comunicato stampa dichiarava: <<Nessuna irregolarità. Non possiamo aiutare Falzea>>. Sollecitato sempre da me, l'avv. Carollo, il 25 giugno 2007, inoltrava lettera raccomandata al Comune di Grosseto con la quale replicava all'articolo fatto pubblicare dal sindaco, ma non smentiva pubblicamente come avevo esplicitamente richiesto quanto falsamente sostenuto nel comunicato stampa, lasciando che le dichiarazioni del sindaco rimanessero consolidate nell'opinione pubblica.

Tra i tanti comportamenti ingannevoli tenuti dagli avvocati Oneto e Carollo, segnalo ancora la vicenda della riscossione della somma di € 612,00, che avevo corrisposto con assegno della Banca Toscana del 12.03.08. Per certo il suddetto assegno veniva da me consegnato all'avv. Marco Carollo a conclusione di una lunga conversazione telefonica che ebbe con il Presidente Regionale dell'ASSOCOND-CONAFI, Adriano La Rocca, durante la quale, tra

l'altro, lo portava a conoscenza della parcella che intendeva richiedere per "occuparsi" della nuova causa da intraprendere come **azione risarcitoria nei confronti del Comune di Grosseto per i danni causatemi da questo Ente per non aver revocato la Convenzione e per altre gravi illegittimità**; in merito lo informava che avrebbe definito l'atto di citazione, **subito dopo le festività Pasquali dell'anno 2008**. Il predetto atto di citazione era in "gestazione" **da circa un anno** e sembrava che fossero finalmente maturati i tempi per notificarlo, tant'è che mi **avevano manifestato l'intenzione di presentarlo prima dell'udienza penale del 15 gennaio 2008** (giorno in cui il G.I.P. Pietro Molino la rinviava al 20 febbraio 2008 in seguito alla richiesta pretestuosa dell'avv. Umberto Gulina **che trovava "remissivo" l'avv. Carollo (che non si opponeva), per poi cambiare idea** e ritenere opportuno di rimandare a dopo il pronunciamento del G.I.P. (secondo quanto asserito dall'avv. Carollo: per "strategia processuale"), **ma la reale strategia è stata quella di non predisporlo per non presentarlo mai!** Al solo fine di giustificare la cifra ricevuta, l'avvocato Carollo inviava una notula imputando il pagamento ad un'altra questione, per la quale tuttavia quella cifra era sproporzionata, e comunque le modalità concordate erano diverse: soprattutto, senza fornire alcuna spiegazione del perché l'atto non intendeva farlo.

Infine, ricordo che ogni qualvolta facevo presente all'avv. Carollo di firmare e timbrare le pagine delle memorie, perché temevo che potessero essere manomesse e chiedevo sempre copia per il timore che potessero sparire dal fascicolo depositato in tribunale, l'avv. Carollo mi rassicurava dicendomi che con loro non si era mai verificato un inconveniente del genere ed ottemperava a quanto da me richiesto solo parzialmente.

Da ultimo, ma non per importanza, ho scoperto solo qualche mese fa che gli Avv.ti Oneto e Carollo, pur non essendosi dichiarati mai distrattari né anticipatari, poiché non lo erano, si sono appropriati a mia insaputa delle somme liquidate quali spese e competenze legali nella sentenza n. 150/06 R.g. 981/04 pronunciata dal Giudice di Pace di Grosseto, Dr. Roberto G. Ancona, in data 13.02.2006, nonostante io avessi già provveduto al pagamento delle stesse con n. 2 assegni e con una somma richiestami a nero dal Carollo.

Peraltro, è solo il caso di precisare che a seguito della revoca dei mandati, gli avvocati provvedevano a restituirmi solo parzialmente la documentazione in loro possesso; in particolare la documentazione inerente il procedimento R.G. n. 981/04, iscritto presso il Giudice di Pace di Grosseto, non mi veniva mai restituita.

A parere dell'odierno esponente, il comportamento reiterato e continuato dei due legali integra numerose violazioni del codice deontologico oltre che la fattispecie di patrocinio infedele, in quanto oggettivamente e gravemente contrario ai doveri professionali, e che mi ha recato un grosso nocumento.

Tra l'altro, fatti così madornali, come quello di appropriarsi, a mia insaputa, delle spese di giudizio liquidate dal Giudice di Pace o come quello di omettere di informarmi dei vari rapporti di amicizia, lavoro, parentela, coniugio e abituale commensalità già esistenti o via via instaurati e mantenuti con le controparti e con alcuni giudici che in passato si erano occupati delle mie vertenze, nonché continuare ad occuparsi delle sue controversie, in palese conflitto d'interessi, appaiono indici di vera e propria malafede, e quindi prova della sussistenza dell'infedele patrocinio.

Le violazioni del codice deontologico, come evidente, sono varie e plateali, ed indice anch'esse di un atteggiamento di vera e propria malafede.

p.q.m.

Io sottoscritto, Sig. Bruno Falzea, come sopra generalizzato

Chiedo

All'On. Consiglio competente di voler esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei due avvocati sopra menzionati.

Chiedo di poter essere ascoltato anche in contraddittorio ed in tale sede mi riservo di produrre memorie o scritti esplicativi/integrativi nonché documentazione a comprova di quanto esposto nel presente atto.


In ogni caso, di tutti i fatti sopra enunciati vi sono testimoni, fra i quali indico la signora Liliana Palombo ed il signor Nicola Schiavone.

In conclusione, chiedo altresì di essere informato circa l'esito del procedimento ad intraprendersi nei confronti dei predetti avvocati nonché dell'eventuale decisione d'archiviazione del medesimo.

Con ogni ossequio.

Grosseto, lì 07.01.2014

In fede
Bruno Falzea



N. Raccomandata

14932642502-7



Posteitaliane

EP1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 04000B (ex 9150E) - St. [1] Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ON. LE CONS. DELL'ORD. DEGLI AVVOCATI	
	FABBRINI	26
	58100 GROSSETO	GR
	C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	FALZEA BRUNO	
	A. W. MOZART	23
	58100 GROSSETO	GR
	C.A.P.	COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
	<input type="checkbox"/> Assegno €	(in cifre)

Fraz. 30001 Sez. 18 Operaz. 0350
Causale: R 07/01/2014 19:13
Peso gr.: 38 Tariffa € 5,35 Affr. € 5,35
Serv. Agg.: AR

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE


Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro _____

14932642502 7
Numero

Data di spedizione 07/01/2014 Dall'ufficio postale di Fraz.30001 Sez. 18

Destinatario ON.^{LE} CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
PIAZZA FABBRINI N° 26
C.A.P. 58100 Località GROSSETO



Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____
Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
 Invii multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento
EP2159/EP2160 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

FALZEA BRUNO
VIA A. W. MOZART N° 23
58100 GROSSETO

